


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

AVVISI

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2002 n. 34

Integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979 n. 12 (norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere) relativamente alla stabilizzazione dei cantieri sotterranei abbandonati di cave di ardesia.

pag. 286

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2002 n. 35

Soppressione del Comitato di Controllo sugli Enti Locali e disciplina dei controlli in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

pag. 288

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2002 n. 34

Integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979 n. 12 (norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere) relativamente alla stabilizzazione dei cantieri sotterranei abbandonati di cave di ardesia.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979 n. 12)

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 10 aprile 1979 n. 12 (norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere) è inserito il seguente:

“Articolo 24 bis

1. Ai fini di una miglior stabilizzazione dei cantieri sotterranei abbandonati di cave di ardesia, la Regione può autorizzare il riempimento dei vuoti mediante l'utilizzo di componenti limosi derivanti dalle lavorazioni, anche secondarie, di materiali ardesiaci, unitamente al prodotto di risulta delle escavazioni.
2. Nei casi in cui, per ragioni di accessibilità del cantiere sotterraneo, risulti impossibile effettuare il riempimento mediante l'utilizzo anche del prodotto di risulta delle escavazioni, può autorizzarsi il solo utilizzo dei componenti limosi di cui al comma 1.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata agli esercenti attività di cava o a coloro che esercitano attività di trasformazione di materiale ardesiaco che abbiano la disponibilità delle zone interessate dal riempimento e ne individua il responsabile.
4. Il richiedente l'autorizzazione presenta idonea documentazione attestante, in particolare, la precisa indicazione delle zone oggetto

di riempimento e la loro disponibilità, e la relativa relazione geologica.

5. Il dirigente competente approva i modelli di domanda e l'elenco della documentazione da allegare.
6. L'attività di gestione prevede apposito registro di carico e scarico che dovrà indicare tipologia, quantità, provenienza e mezzo di trasporto utilizzato.
7. La cava oggetto dell'intervento deve essere resa inaccessibile ai non addetti.
8. Alle ipotesi di cui al presente articolo non si applica la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni.”.

Articolo 2

(Integrazioni all'articolo 25 della l.r. 12/1979)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 12/1979 è inserito il seguente:

“4 bis. La realizzazione degli interventi di riempimento di cui all'articolo 24 bis senza autorizzazione regionale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.100,00 a euro 6.200,00. L'inosservanza delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nell'autorizzazione regionale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.550,00 a euro 4.650,00”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 27 SETTEMBRE 2002 N. 34

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati

sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore G. Gatti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 14 marzo 2002 n. 68;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 18 marzo 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 234;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23 comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale il 18 marzo 2002;
- d) la III Commissione consiliare ha espresso parere favorevole il 16 settembre 2002;
- e) è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24 settembre 2002 (Relatori Consiglieri F. Broglia e R.M. D'Acqui);
- f) la legge regionale entra in vigore il 31 ottobre 2002.

2. Relazioni del Consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere F. Broglia)

Una delle principali problematiche relative alle cave di ardesia è rappresentata dalla stabilizzazione dei cantieri sotterranei tramite il riempimento dei vuoti venutisi a creare a seguito dell'attività estrattiva.

Recenti studi condotti nel settore ardesiaco hanno dimostrato che l'immissione nelle cavità sotterranee dei componenti limosi residuali dei cicli di lavorazione del materiale di cava garantirebbe una stabilizzazione dei cantieri notevolmente migliore rispetto a quella ottenuta mediante l'attuale metodo di riempimento, consistente nell'utilizzo dei soli detriti ardesiaci.

Ciò per le ragioni di seguito descritte:

- le caratteristiche chimico-fisiche e granulometriche dei componenti limosi sono particolarmente idonee a garantire la stabilità del cantiere sotterraneo;
- la presenza della componente acquosa favorisce l'immissione nelle cavità sotterranee tramite tubazioni di scarico, consentendo di riempire le cavità stesse con materiale che diventa gradualmente compatto;
- l'operazione permette di ottenere un riempimento completo delle cavità;

- l'impermeabilità del residuo secco dei componenti limosi, che rappresenta una caratteristica favorevole da un punto di vista idrogeologico, concorre ad impermeabilizzare, nel tempo, le fratture presenti sulle pareti delle camere e/o dei pilastri, mantenendo la stabilità del cantiere.

Il presente DDL di cui si chiede l'approvazione al Consiglio, basandosi sui dati sopra esposti, prevede la possibilità di provvedere al riempimento delle cavità sotterranee anche mediante l'utilizzo dei componenti limosi residuali dei cicli di lavorazione del materiale di cava, ai fini di una migliore stabilizzazione dei cantieri.

Tale possibilità è tuttavia subordinata ad autorizzazione regionale, rilasciata sulla base di opportune indagini geologiche ed idrogeologiche e previo accertamento della compatibilità dal punto di vista ambientale degli interventi da autorizzare.

L'articolo 2 prevede infine la comminazione di sanzioni amministrative pecuniarie sia per l'ipotesi di attività svolta in assenza di autorizzazione, sia per l'ipotesi di attività svolta in contrasto con le prescrizioni ed i vincoli contenuti nell'autorizzazione medesima.

Relazione di minoranza (Consigliere R.M. D'Acqui)

In merito alla proposta di integrazione alla Legge regionale 10/0471979 n. 12 relativa alla stabilizzazione dei cantieri sotterranei abbandonati di cave di ardesia, pur esprimendo scetticismo sul fatto che effettivamente i limi ancora liquidi pompati in sotterraneo possano riempirlo al punto da migliorarne la stabilità in modo significativo, si ritiene condivisibile l'individuazione di una possibile soluzione allo stoccaggio dei componenti limosi residuali dei cicli di lavorazione del materiale ardesiaco di cava.

Appare però necessario che la proposta venga integrata con cautele che consentano di evitare a persone non corrette un uso improprio di tali possibilità di stoccaggio sotterraneo e di conseguenza evitare allarmismi ingiustificati in questo senso.

In quest'ottica sono stati proposti in Commissione emendamenti tesi ad identificare in modo preciso il sito, il responsabile del procedimento e la tenuta di idonei registri di carico e scarico; l'introduzione di questi elementi, che consente controlli semplici anche se puntuali, è stata fatta propria dalla commissione che ha così migliorato notevolmente il testo di legge.

Rimane ancora in sospeso la necessità di avere anche indicazioni volumetriche, per quanto esse siano concretamente possibili, della cavità da

riempire per questo in commissione c'è stato da parte del Gruppo DS un voto di astensione ed in relazione a quest'ultima integrazione, ritenuta comunque importante ai fini della corretta gestione di una situazione assimilabile ad una discarica di rifiuti in ambiente sotterraneo, (nella quale i controlli analitici a posteriori possano essere quasi impossibili) verrà valutata la possibilità di approvare il DDL.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- La legge regionale 10 aprile 1979 n. 12, pubblicata nel Bollettino Ufficiale 26 aprile 1979 n. 17, è stata modificata dalla legge regionale 26 gennaio 1983 n. 4, pubblicata nel B.U. 16 febbraio 1983 n. 7 e dalla legge regionale 30 dicembre 1993 n. 63, pubblicata nel B.U. 12 gennaio 1994 n. 2 P.I.
- La legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, pubblicata nel B.U. 14 luglio 1999 n. 10 P.I., è stata più volte modificata e, in ultimo, dalla legge regionale 24 luglio 2001 n. 21, pubblicata nel B.U. 10 agosto 2001 n. 7 P.I.

4. Struttura di riferimento: Ufficio Attività Estrattive.

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2002 n. 35

Soppressione del Comitato di Controllo sugli Enti Locali e disciplina dei controlli in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Abrogazione)

1. Il Comitato Regionale di Controllo di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 18

agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è soppresso a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I Capi I e III della legge regionale 21 giugno 1999 n. 17 (disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali) sono abrogati.
3. I controlli regionali sugli atti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e sugli atti degli enti di gestione di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, sono esercitati dalle strutture regionali competenti.
4. I servizi di consulenza di cui all'articolo 129 del d.lgs. 267/2000 sono esercitati dalle competenti strutture della Giunta regionale.
5. Ogni altra funzione attribuita da disposizioni di legge o di regolamento al soppresso Comitato Regionale di Controllo è esercitata dalle competenti strutture della Giunta regionale.

Articolo 2

(Soppressione del controllo necessario)

1. A seguito dell'intervenuta soppressione del controllo di cui all'articolo 126 del d.lgs. 267/2000 agli atti ivi previsti si applica il regime previsto dall'articolo 134, commi 3 e 4 per gli atti non sottoposti a controllo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 7 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2002 N. 35

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della leg-

ge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 3 luglio 2000 dove ha acquisito il numero d'ordine 13, su proposta dei Consiglieri E. B. Valenziano, G. Macchia-vello, A. Barbero, L. Morgillo, M. Maggi, F. Broglia, D. Barci, P. Gilardino, M. Iacobucci, E. Minasso, N. Abbundo, G. Gadolla, S. Castellana e M. Di Spigna;
- b) è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale il 4 luglio 2000;
- c) la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 28 dicembre 2001 dove ha acquisito il numero d'ordine 198, su proposta dei Consiglieri P. Perfigli, N. Alonzo, U. Benvenuti, R. Benvenuto, V. Cavallo, L. Cola, M. Costa, R. M. D'Acqui, F. Morchio, G. Mori, G. Paladini, G. Ronzitti, F. Vassallo e M. Veschi;
- d) è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale il 31 dicembre 2001;

- e) la Giunta regionale, su proposta del Presidente S. Biasotti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 8 marzo 2002 n. 65;
- f) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 marzo 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 228;
- g) è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno in data 12 marzo 2002;
- h) la I Commissione consiliare nella seduta del 18 settembre 2002 ha scelto come testo base il disegno di legge n. 228, che ha assorbito la proposta di legge n. 198 e, nella medesima seduta, è stata ritirata la proposta di legge n. 13;
- i) la I Commissione consiliare ha espresso parere favorevole, all'unanimità, il 24 settembre 2002;
- j) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 ottobre 2002;
- k) la legge entra in vigore il 31 ottobre 2002.

2. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è pubblicato nella G.U. 28 settembre 2000 n. 227 S.O.
- La legge regionale 21 giugno 1999 n. 17 è pubblicata nel B.U. 14 luglio 1999 n. 10 P.I.
- La legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 1995 n. 5 P.I. S.O.